

30-08 04 MIR 11:22 FAX 070868070

STUDIO LEGALE SIRENRE

001

SENT.	1314	06
RACL.	3790	03
CROV.	7255	04

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari dott. Sergio Maxia
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nelle causa di lavoro iscritte ai n. 3790, 3832/3835, 5567 del Racl per
l'anno 2003, promosse da:

SITZIA MARINELLA, SPADA FRANCESCO, MALUNE ANNA
MARIA, CORPINO ROSA, LAI PATRIZIA, SECCI IGNAZIO, LAI
SANDRO, MARONGIU MARIA CATERINA, CUCCU LUCIA, DESSI
GRAZIA, FRAU MARIA CECILIA, ARU ALDO, MELIS RITA,
MACIS MARIA ANTONELLA, PISANO MARCELLA, SCIO
EMANUELE, CAVALIERI COSTANTINO, MARZEDDU MARIA
CARMEN, MORETTO ENRICO, PORCU EFISIA, PEZONE TERESA,
SCANU GRECA, SERRELI PIETRO, PONCIROLI CARLO
FRANCESCO, LODDO MARILENA, ASUNI ERMELINDA, COCCO
MARIO, PORCU ALESSANDRA, SEGNI SALVATORE,
BORGHERO ROSARIA, FEOLA ANNA MARIA, BORGHERO
MARIA LUGIA, RIVANO REGINA, MARCENARO FELICETTA,
DEONETTE SALVATORE, DIANA NICOLINA, MATZEDDA
NICOLINO, LOI LUCIA, MASCIA ANGELA, elettivamente domiciliati
in Cagliari presso l'avvocato Gianmarco Tavolacci e Rosanna Patta, che
li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA e DELLA

30/06 04 MIUR 11:23 FAX *070688070

STUDIO LEGALE SIGNERI

002

RICERCA in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici è domiciliato,

CONVENUTO

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi 17-6-2003 e 6-10-2003 successivamente riuniti per motivi di connessione i nominativi menzionati in epigrafe esponevano che come dipendenti di enti locali addetti a scuole statali erano stati trasferiti con decorrenza 1-1-2000 nei ruoli del cd personale ATA alle dipendenze del MIUR in forza dell'art. 8 della legge 3-5-1999 n. 124 con diritto al riconoscimento giuridico e economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

I ricorrenti lamentavano di ricevere un trattamento inferiore a quanto spettante secondo il CCNL del comparto scuola per effetto della particolare procedura di inquadramento adottata dall'amministrazione in base al criterio del cd maturato economico con attribuzione di una anzianità corrispondente allo stipendio in godimento al momento del trasferimento anziché all'effettiva anzianità di servizio.

I ricorrenti convenivano pertanto in giudizio il MIUR per ottenere il riconoscimento ai fini economici della progressione stipendiale nell'ordinamento del comparto scuola dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali nonché il riconoscimento a mantenere l'indennità integrativa speciale nella misura in godimento al 31-12-1999 secondo il CCNL del

STUDIO LEGALE SEGNERI

30/06 04 MER 11:23 FAX 070688070



comparto enti locali e alcuni istituti previsti da tale CCNL (trattamento di malattia, permessi orari per visite mediche, monte orario per assemblee sindacali), con interessi legali e rifusione delle spese processuali.

Il MIUR si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle avverse domande e chiedendone pertanto il rigetto.

La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa nell'udienza del 11-6-2004.

Motivi della decisione

A soluzione della controversia occorre premettere la normativa di riferimento.

L'art. 8 della legge 3-5-1999 n. 124 ha disposto il trasferimento di personale già dipendente degli enti locali nei ruoli dell'amministrazione statale riconoscendo "a detto personale... ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto".

La norma ha previsto che il trasferimento sarebbe avvenuto gradualmente secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione emanato di concerto con i Ministeri dell'interno, del tesoro e per la finanza pubblica.

In attuazione di tale previsione il decreto interministeriale 23-7-1999 n. 184, dopo avere previsto a titolo provvisorio la corresponsione dal 1-1-2000 della retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito, ha rimesso a successivi decreti la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati

all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché all'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola e enti locali.

L'accordo stipulato il 20-7-200, recepito con decreto interministeriale 5-4-2001, ha stabilito l'inquadramento dei dipendenti mediante l'inserimento nella posizione stipendiale delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 con corresponsione in questa seconda ipotesi di un assegno ad personam per la differenza considerato utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva progressione in carriera.

Ciò si spiega con la circostanza che nell'ordinamento degli enti locali l'anzianità di servizio non comporta alcuna progressione economica, mentre l'ordinamento del comparto scuola prevede scatti di retribuzione per anzianità con conseguente aumento stipendiale.

Il meccanismo di allineamento in esame non prende in considerazione l'intera anzianità di servizio del dipendente trasferito per determinare la retribuzione spettante secondo il CCNL del comparto scuola, ma tiene conto della retribuzione in godimento al momento del trasferimento (cd maturato economico) e in base ad essa attribuisce al dipendente una anzianità convenzionale tale da inquadrarlo nella posizione stipendiale

30/08 04 MKK 11:24 FAX 079886070

STUDIO LEGALE SEGNINI

corrispondente al maturato economico o immediatamente inferiore con corresponsione ad personam della differenza.

I ricorrenti hanno pertanto ricevuto una retribuzione esattamente pari a quella percepita al momento del trasferimento mediante riconoscimento di una anzianità convenzionale inferiore a quella effettivamente maturata, mentre pretendono in applicazione della norma di legge la maggiore retribuzione spettante a parità di anzianità ai dipendenti ATA statali che essi stessi avrebbero percepito se avessero maturato l'anzianità nel comparto scuola.

Il MIUR contesta le pretese dei ricorrenti sostenendo che il riconoscimento legislativo della pregressa anzianità di servizio del personale degli enti locali trasferito nei ruoli statali costituiva una enunciazione di carattere generale, che richiedeva successiva regolamentazione per avere concreta applicazione, e ha trovato legittima attuazione nell'accordo recepito nel DM 5-4-2001 secondo il criterio del cd maturato economico, in quanto la legge era finalizzata ad assicurare il mantenimento del livello retributivo del personale coinvolto nel trasferimento senza procurare l'ingiustificato arricchimento derivante dal diverso sistema di computo dell'anzianità nell'ordinamento degli enti locali e del comparto scuola.

L'assunto non può essere condiviso.

Occorre osservare che l'art. 8 della legge 124/99, nella parte in cui prevede la conservazione della pregressa anzianità di servizio nel transito del personale ATA nei ruoli statali, ha una innegabile portata precettiva non derogabile dalle successive determinazioni ministeriali, previste nel

comma 4 con esclusivo riferimento ai "tempi e modalità" del trasferimento del personale e non anche per determinarne gli effetti già indicati in modo preciso e vincolante nella previsione del comma 2 sul riconoscimento economico dell'anzianità già maturata.

In ossequio a quanto disposto dalla legge il DM 184/99 ha confermato che il successivo decreto da adottare in esito alla contrattazione collettiva doveva essere emanato tenendo conto "ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza".

All'accordo stipulato il 20-7-2000, che ha riconosciuto solo l'anzianità equivalente al maturato economico, non può attribuirsi efficacia derogatoria della disciplina legislativa in virtù dell'art. 2 del DL 165/02, che prevede "eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro, la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi".

La legge 124/99 non ha introdotto una particolare disciplina del rapporto di lavoro in relazione a una particolare categoria di dipendenti pubblici, ma ha inteso regolare gli effetti dell'automatico trasferimento nei ruoli statali dei singoli dipendenti provenienti dagli enti locali.

L'accordo del 20-7-2000 per interpretazione autentica fornita dalle parti stipulanti con nota 27-2-2003 non rientra nella contrattazione collettiva stipulata ai sensi del DL 165/2001, tanto che è stato recepito nel successivo DM 5-4-2001 per potere spiegare la sua efficacia, ma era finalizzato esclusivamente a un primo inquadramento del personale trasferito nella prospettiva di un graduale allineamento degli istituti





retributivi per cui l'unica disciplina allo stato vigente è contenuta nella legge 124/99 che riconosce ad ogni effetto giuridico ed economico l'anzianità già maturata.

Resta da verificare se il riconoscimento della sola anzianità equivalente al maturato economico corrisponde all'intenzione del legislatore di realizzare il trasferimento a cd costo zero assicurando ai dipendenti trasferiti la conservazione del trattamento economico in godimento senza attribuire gli aumenti retributivi derivanti dalla meccanica trasposizione nell'ordinamento di destinazione dell'anzianità di servizio che non comportava alcuna progressione economica nell'ordinamento di provenienza.

In realtà la norma in esame non consente tale interpretazione riduttiva stante il suo inequivocabile significato.

Il legislatore, prendendo atto che il personale degli enti locali prestava la propria attività nelle istituzioni scolastiche statali, ha disposto la prosecuzione ininterrotta del rapporto di lavoro nei ruoli statali con mantenimento dei preesistenti compiti e della sede di servizio e in tale contesto ha previsto il riconoscimento ad ogni effetto giuridico ed economico della progressiva anzianità di servizio e quindi anche ai fini della progressione economica per posizioni stipendiali nell'ambito dell'ordinamento della scuola.

I dipendenti transitati nei ruoli dello Stato hanno pertanto diritto al trattamento del CCNL del comparto scuola sul presupposto del pieno riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.

L'accordo del 27-7-2000 che ha riconosciuto la sola anzianità



corrispondente al maturato economico non ha regolato in modo esaustivo la materia, ma rappresenta un contratto di allineamento cui deve ancora seguire un provvedimento definitivo.

Ciò trova conferma nella circolare ministeriale 18-10-2002 che ha precisato che la norma di legge prevedeva come istituti distinti l'inquadramento e il riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici ed economici e che quest'ultimo aspetto non è stato regolato dall'accordo collettivo recepito nel DM 5-4-2001 perché il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale avrebbe determinato rilevanti oneri economici, cui non si poteva far fronte in assenza di specifiche disponibilità finanziarie.

La mancanza di copertura finanziaria non può essere allegata per eludere l'integrale applicazione della norma di legge.

In realtà l'art. 8, comma 5, della stessa legge nel prevedere la "riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese sostenute dagli stessi nell'anno finanziaria precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale" ha pensato di far fronte al maggior impegno di spesa dello Stato proprio attraverso la previsione della riduzione dei finanziamenti agli enti locali in proporzione al minor onere gravante sui bilanci di questi ultimi per il trasferimento di parte del personale.

L'amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata a riconoscere a ciascun ricorrente ai fini economici l'intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza e a corrispondere le differenze retributive tra lo stipendio tabellare dovuto in



base alla categoria e all'anzianità stabilita dal CCNL del comparto scuola e il minore importo corrisposto in base al solo maturato economico.

I ricorrenti hanno diritto, come previsto dall'accordo del 20-7-2000 all'art. 3, comma 5, alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31-12-1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

I ricorrenti non hanno diritto a mantenere benefici in godimento alle dipendenze dell'ente locale di provenienza se non previsti dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, non essendo possibile cumulare in mancanza di una specifica previsione contrattuale il trattamento previsto dal CCNL degli enti locali con quello previsto dal CCNL del comparto scuola.

Il contrasto di giurisprudenza insorto in materia giustifica la compensazione delle spese processuali.

p. q. m.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a riconoscere ai ricorrenti l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza ai fini della progressione economica stipendiale del comparto scuola e a corrispondere le differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento della predetta anzianità dal 1-1-2000, con gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.


Dichiara che i ricorrenti hanno diritto al pagamento dell'indennità integrativa speciale nella misura in godimento al 31-12-1999 secondo il CCNL del comparto enti locali. Se più elevata di quella del comparto scuola.

Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Cagliari, 11-6-2004.

Il Giudice

(dott. Sergio Maxia)



Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, li. 11/6/2004
IL CANCELLIERE

